

Legge 18 marzo 1958, n. 311

(in SO alla GU 15 aprile 1958, n. 91)

Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

Art. 7 I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università od Istituto cui appartengono.

In casi del tutto eccezionali, i professori possono, tuttavia, essere autorizzati dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del rettore o direttore, udito il Senato accademico, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri di ufficio.

Il Consiglio di Stato (Sezione II, parere n. 550 del 25 giugno 1980) ha precisato che la nozione di "località prossima" può essere intesa attualmente con una certa larghezza rispetto ai tempi anche non remoti nei quali i trasporti e le comunicazioni non avevano raggiunto l'odierno sviluppo. Quanto al termine "residenza", usato dal legislatore, il predetto consesso, nel richiamare quanto affermato in sede giurisdizionale (Cons. di Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 1980, n. 7, in Rassegna Cons. Stato, 1980, I, 134) con riferimento all'obbligo di residenza previsto per gli impiegati statali dal T.U. n. 3 del 1957, e cioè che il legislatore usa il termine "residenza" nel significato tecnico-giuridico di "dimora abituale", ha osservato che detto orientamento consente di risolvere in modo analogo i problemi interpretativi della normativa sui professori universitari. In proposito sembra utile ricordare quanto precisato dall'Adunanza plenaria: è ben vero che chiunque fissa la dimora abituale in un Comune è tenuto a richiedere, salvo eccezioni, la relativa iscrizione anagrafica entro il termine fissato dalla legge, ma l'adempimento o l'inadempimento di questo obbligo amministrativo non ha rilevanza ai fini del dovere sostanziale degli impiegati dello Stato di risiedere nel luogo in cui ha sede l'ufficio in quanto le norme sulla residenza tengono conto solo dell'effettività della dimora abituale.

Di notevole importanza è anche l'avviso del Consiglio di Stato, espresso con il citato parere n. 550 del 1980, in ordine alla possibilità o meno per un docente di ruolo in una università italiana di avere la residenza all'estero. La Sezione II ha rilevato che, per quanto si voglia estendere il concetto di "località prossima", sembra doversi escludere che esso possa comprendere anche località site all'estero, sia perché normalmente trattasi di distanze notevoli, sia perché l'insussistenza di una espressa previsione legislativa in tal senso e la circostanza che la legge ha un suo ambito di efficacia, di massima circoscritto al territorio sul quale lo Stato esercita la sovranità, inducono a dare della norma un'interpretazione non estensiva. Naturalmente, la norma che fa obbligo ai professori di risiedere stabilmente nella sede di servizio o, quanto meno, previa autorizzazione, in località prossima, trova applicazione nei confronti di tutti i docenti, compresi i cittadini stranieri.